

APPENDICE

LE CONDIZIONI DI VENDITA DELLA TONNARA DI BONAGIA

Quelli che seguono sono i 16 capitoli allegati all'offerta presentata da Caterina Pirao il 15 settembre 1638. Approvati e fatti propri dal Tribunale del Regio Patrimonio, divennero le condizioni contrattuali che regolarono la vendita della tonnara. Unica eccezione l'importo, aumentato di 600 onze in sede d'asta: con la compensazione delle 2005 onze già versate dal gabelloto Napoli, esso divenne di 19595 onze, piuttosto che 18995, come si legge nel capitolo 14.

Primo: detta tonnara di Bonagia s'intenda venduta con soi mari, termini, et confini nella più ampla forma che sii stata, et si ritrova al presente, et che legittimamente li spetti incominciando dalli mari di Cofano insino alli mari di Bonagia, et doppo detta tonnara come li possedi hoggi col suo malfaragio, stantii, turri, magazeni et altri in detta tonnara esistenti suo integro et indiminito stato con patto di più che vicino detta tonnara non se ne possa calare nè concedere più altra dalla Regia Curia dal tempo durirà la presente venditione nè meno si possino ampliare altre tonnare che vi fossero della detta Regia Curia o di qualsivoglia altro particolare dovendo ogn'uno restare nelli soi termini et confini del modo et forma che si hanno fatto, et calato per l'innante, et essendoci in detta tonnara stiglio o apparato della detta Regia Curia s'intenda pure quello incluso nella presente venditione quali si habbia da consegnare existimatione precedente, et dell'istesso modo in caso di recattito si habbia da restituire acciò si ci sarà deterioratione l'habbiano da pagare detto Don Antonino o quelli che succediranno in detta tonnara, et essendovi megglioramento, et avanzo in detto apparato sia obligata detta Regia Curia pagarlo et come meglio nel capitulo del recattito si dirà.

2° E più detta tonnara s' intenda venduta franca, libera exempte, et immune di qualsivoglia sorte di angaria, prerogativa, banni, gabelli novi imposti, datii, colletti, tratti et altri qualsivoglia pesi hactenus imposti, et de cetero imponendi cossi della Regia Corte delli Signori Vicerè, della città di Trapani e di Santo Giuliano dalli Parlamenti generali, et anco da Sua Maestà per qualsivoglia ordinazione, che avesse da venire, e per qualsivoglia altra causa etiam urgentissima, et che fosse tale che se ne havesse da fare expressa et individuale espressione, et lo proceduto di detta tonnara, tono, ritorno e palaminteri che forte per l'advenire si facessero o calassiro in qualsivoglia anno si possi extrahere per fori, et infra Regno, franco, e libero di qual voglia estrattione tratte dritti gabelle imposte, et imponende tanto per la Regia Corte come per detta Citta di Trapani, Santo Giuliano, e dell' istesso modo, et manera che si ha detto di sopra e non altrimenti di modo tale che sopra detta tonnara, tono, ri-

torno, e palaminteri quando calassiro o facessero non s'habbia di pagare gravezza alcuna eccetto che la decima o altra che legittimamente dovesse pagare la Regia Curia quando essa la calasse o facesse esclusi però le gabelle che hoggi si pagano alla Città di Trapani tantum et dumtaxat, et le dette gabelle alla Città di Trapani si doveranno pagare per detta tonnara come hoggi si pagano tantum et dumtaxat stante che alla Città di S. Giuliano non si pagano non intendendosi lo prodotto di detta tonnara e le robbe che servino per essa franchi delle gabelle che hoggi si pagano alla Regia Curia e soi gabelloti tantum, et dumtaxat non obstante l'infrascritti capitoli.

3° Inoltre che detta venditione s'intenda fatta con tutti quelli maggiori prerogative, exemptioni, libertà, e franchezze che per il passato hanno stato concesute della Regia Curia alli compratori delle tonnare di Favignana, Formiche, et altri tonnari hactenus venduti o che de futuro si concedessero in altre venditioni come le dette prerogative, libertà, exemptioni de verbo ad verbum fossero espressati, et mentionati nella presente offerta esclusi però le gabelle che si pagano alla Città di Trapani, et Regia Curia tantum et dumtaxat come di sopra e quelli che si dovessero pagare a detta Città per le vettovaglie, monitioni, providimenti, apparato et altre robbe che sonno necessarie per detta tonnara.

4° E più che detta tonnara s'intenda venduta franca alli offerenti nominibus predictis et successori in quella di qualsivoglia ragione di decima e tarì sigillo data, et altra qualsivoglia ragione spettante alla Regia Corte o ad altra università, et persona in qualsivoglia modo esclusi li raggioni toccanti all'officiali. Il che s'intenda concesso non solo per la presenta compra, et vendita ma per qualsivoglia altra venditione, obligationi, hypoteca, donatione, alienazione, translatione, quomodolibet da farsi in perpetuum dalli Padroni, et possessori di detta tonnara, tono, ritorno, et palaminteri quali franchezze si habbiano pure da godere quelle persone, alli quali, et per le quali si farranno dette venditioni, obligationi, hypoteca, donatione, et translatione, et non altrimenti.

5° Inoltre che in detta tonnara si possano fare quelli fabbrichi, e miglioramenti benvisti ad essa offerente dictis nominibus o alli Patroni che pro tempore sarranno nelli torri, baglio, et stantii di detta tonnara che hoggi sono dummodo che non habbiano da eccedere la somma di onze quattrocento quali miglioramenti e benefatti conforme alla somma che saranno estimati si habbiano da pagare, et sodisfare per la detta Regia Curia in caso di recattito di detta tonnara insieme con detto prezzo in moneta di contanti di giusto peso et non altrimenti.

6° Et più che in detti mari di detta tonnara di Bonagia possi esso offerente dictis nominibus, et li Padroni et successori seu loro gabelloti calare, et far calare una o più tonnare a loro bene placito, e libera volontà e come meglio li piacerà con li loro codi, e codarsi purchè siano nelli detti mari di Bonagia, et non eccedano dalli loro limiti non intendendosi per il presente et altri capituli

fatto pregiudizio a persona alcuna nelli ragioni che forte li competissero perché la Regia Curia non intende concedere se non quello solamente che è suo, et di più che possano nell'altri tempi dell'anno piscare in qualsivoglia modo qualsivoglia sorte di pesce con questo però che resti libero di poter piscare ad ogn'altra persona nelli tempi che saranno fori stagioni di tonnare conforme alli bandi delle tonnare che si sogliono pubblicare ogn'anno dal tribunale del Regio Patrimonio.

7° Inoltre che detta offerta et compra s'intenda fatta con condizione che dalli patroni, et soi gabelloti che pro tempore sarranno così della tonnara di Cofano come di Santo Vito lo Capo non habbiano nel calato d'innovare cosa alcuna ne fare mutatione di loco di tonnara, ne calare altro codachio innanti detti tonnari parimente nella tonnara di Santo Vito per essere stato l'anni passati prohibito dall'affittatori di detta tonnara di Bonagia, ma che habbiano di calare del modo e maniera come hanno stato soliti, et in caso di innovazione che possi che esso offerente dictis nominibus, et li successori in detta tonnara di Bonagia ricorrere dal secreto et pro secreto che a quel tempo sarrà di detta città di Trapani o al tribunale del Real Patrimonio a sua elettione, al quale secreto, et pro secreto si conceda di hora pertando tutta potestà, e facultà che haveria l'istesso tribunale del Real Patrimonio dandosi d' hora per delegato di Vostra Eccellenza e Tribunale del Real Patrimonio in detta causa ad effetto di non lasciare fare aggravio alcuno a detto offerente dictis nominibus ne lasciarli usurpare cosa che non li tocchi.

8° E più sii lecito ad esso offerente dictis nominibus e successori in detta tonnara, e soi gabelloti fare in terra, et innanti li pidali che sarranno necessarii e calare in lochi benvisti dentro detto mare l'ordigni di detta tonnara una o più da farsi toni, ritorni e palaminteri con attaccarli dove sarà necessario senza poter essere molestati, e da tutto ciò se ni habbiano da spedere a favore di esso exponente dictis nominibus successori e soi gabelloti lettere observatoriali, e penali per Vostra Eccellenza per via del Consiglio Patrimoniale quante volte sarà necessario.

9° Inoltre che nel tempo della pescagione di tonnara, tono e ritorno, et palaminterio che si facessero possa essa offerente dictis nominibus successori et gabelloti fare promulgari bandi soliti contra li pescatori far procedere, e far carcerare quelli che contraverranno facendoli costringere per il tribunale del Real Patrimonio alla pena in detti bandi contenta.

10° E più che ad esso offerente dictis nominibus, et successori in detta tonnara in perpetuum sii concesso titolo di Barone con tutte quelle licenze, preheminenze, prerogative, immunità, exemptioni et franchezze che hanno goduto, et godino et possono quomodolibet godere li feudatarii di questo Regno di Sicilia intendendosi detta tonnara per beni feudali con patto però expreso, che in caso di qualsivoglia servitio militare esso offerente dictis nominibus heredi et successori in perpetuum non siino tenuti a cosa alcuna etiam minima,

et non altrimenti, et in caso che detta Regia Curia si recattasse detta tonnara resti non dimeno a esso offerente dictis nominibus soi heredi et successori in perpetuum detto titolo di barone con nessun obbligo di servitio militare ut supra.

11° Inoltre che s'intenda concesso ad esso offerente dictis nominibus et soi heredi, et successori in perpetuum privilegio et preheminenza che detta tonnara con soi membri et pertinenze integro et indiminuto stato non possi mai essere confiscata né inventariata per qualsivoglia delitto per grave che fosse eccetto solamente per delitto de crimine lese maestatis Divinae et humanae in primo capite tantum et dumtaxat e detto privilegio s'intenda tanto per la proprietà di detta tonnara, quanto per li introiti, e frutti di quelli cossi maturati come maturandi proceduto avanzo di stiglio e miglioramenti, et altri che in detta tonnara si ritrovassiro, et non altrimenti.

12° Et più che non si possi detta tonnara ricattare, se non in unica solutione, et massa in denari contanti di giusto peso in tavola o for di tavola ad electione di essa offerente dictis nominibus, et soi heredi et successori in uno integro deposito senza alcuna empara, sequestro, né conditione ma liberamente, et semel coniunctim, et non divisim con tutti li miglioramenti, fabbrichi, apparati, stiglio et altri che in detta tonnara si trovassiro fatti una con li giusti spesi et che esso offerente dictis nominibus et soi heredi et successori in perpetuum non possino mai essere remossi della possessione di detta tonnara se non sarà finita la pescagione di quell'anno, nel quale sortirà farsi detto recattito acciò per rispetto delle grosse spese che occorrono farsi anticipamente nell'apparato di detta tonnara, et s'intenda per tutto il mese di giugno, et depositandosi per detta Regia Curia nel mese di luglio et agosto l'intero prezzo come sopra s'intenda acquistata per detta Regia Curia la ratha del tempo di quell'anno, et la detta ratha la possi compensare con detto prezzo da depositarsi et ritrovandosi detta tonnara ingabellata in tempo di recattito essa offerente dictis nominibus et soi heredi, et successori in perpetuum habbiano da conseguire la ratha del tempo, et che ne anchi possi la detta Regia Curia haver detta possessione se prima non procedirà la stima, et liquidatione da farsi per esperti comunimenti da eligersi et in caso di discordia per il terzo senza che si possi dar pleggeria de non liquidis, et insieme con detto prezzo si habbiano da depositare li benefatti miglioramenti ratha di tempo e giuste spese, quali depositati et integramente pagati all'hora habbia di haver effetto detto recattito et non altrimenti.

13° Inoltre che da Vostra Eccellenza et Tribunale del Real Patrimonio, et dalla Regia Gran Corte et da chi spetta s'habbiano a detto offerente dictis nominibus et successori in perpetuum da concedersi lettere di salva guardia in quella più ampla forma che sarà ben vista a loro advocati, et procuratori per tutti et qualsivoglia molestia, hypothechi, subiugationi, attioni, pretensioni, imposizioni et altri quomodocumque et qualitercumque poiché detta tonnara di Bonagia si compra franca, libera, exempte, et immune di qualsivoglia peso, ag-

gravio, obligatione della forma, et manera che si ha detto nelli capitoli precedenti et non altrimenti.

14° Et più che mai essa offerente dictis nominibus s'intenda obligata a soddisfare e pagare detta Regia Curia le dette onze 18995 etiam che fossero elapsi li giorni quindici della ricevuta, et acceptatione dell'offerta se non prima consecuta da essa offerente la realtà, et effettiva possessione di detta tonnara per constitutum et non altrimenti, et parimente che sia stipulato il contratto di detta vendita quali si habbia di fare non solo con li patti, cauteli et condizioni ut supra expressati però con tutti altri patti, clausoli, cauteli, obligationi, eccitioni, renuntii, et altri soliti et consueti secondo il stilo di notaro publico apposte a tali venditioni di tonnare hactenus facti per detta Regia Curia semper a favore di essa offerente dictis nominibus, heredi et successori in perpetuum et benivisti a loro advocati et procuratori facti substantia non mutata, et più con tutte altre clausole, conditioni, preheminenze, prerogative, giurisdizioni et altri, che a favore di altri compratori et arrendatari et contraenti con la Regia Curia sono stati stipulati et s'haveranno quomodolibet da stipulare in simili, et altri venditioni, il che tutto individualmente s'intenda proposto nella presente venditione ancorchè fosse necessario di haverseni a fare speciale mentione et che le cose dubie sempre s'habbiano d'interpretare a favore di essa offerente dictis nominibus et soi heredi et successori in perpetuum et non altrimenti.

15° Inoltre che in caso di qualsivoglia molestia possi essa offerente dictis nominibus soi heredi, et successori in perpetuum prendere qualsivoglia somma di denari a cambii et recambii in ampla forma ad interesse della Regia Curia e che delli denari spesi et interesse si habbia da stare e dar credito al semplice loro detto con giuramento da prestarsi nelli atti di qualsivoglia notaro di questo Regno, et questo s'intenda doppo che per detta offerente e soi sarà data notitia al Tribunale del Real Patrimonio di detta molestia e passati che saranno giorni quindici, et non levata detta molestia.

16° Et più che nel contratto della venditione sudetta s'habbia d'inserire la presente offerta de verbo ad verbum pro ut iacet a prima linea usque ad ultimam, et pure l'ordine, lettere et mandati da Sua Eccellenza, colloquii, parlamenti in virtù delli quali si ha devenuto, et devene alla presente venditione e non altrimenti, et per essa offerente evitare, et non tenere morto detto denaro, ha devenuto, et devene alla presente offerte con clausola et venditione che non sii duratura se non per tutti li 24 del sequente mese di ottobre 1638, il quale termino elapso et non essendo stata accettata s'intenda per nulla, cassa et irrita come se mai fosse stata fatta. In Palermo a 15 di settembre VII inditione 1638. Don Francisco Sieri procuratori.